

Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 24 del 13/8/2021
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 126/2025)

**Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.**

ORDINANZA SPECIALE 13 agosto 2021, n. 24

“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.

(GU n.60 del 12-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 4 luglio 2025 n. 126

Modifiche e incrementi all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all’Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all’Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all’Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all’ Ordinanza Speciale n.12 del 15 luglio 2021.

(GU n. ___ del __-__-202_)

INDICE

Art. 1 (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza).....	12
Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)	13
Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)	14
Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi).....	14
Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative).....	15
Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale)	17
Art. 7 (Collegio consultivo tecnico).....	18
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)	19
Art. 9 (Dichiarazione d’urgenza ed efficacia).....	20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.**
(GU n.60 del 12-3-2022)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.9;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114*”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto

della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione*”

dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i*

lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;*
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

Viste:

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle*

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista l'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota prot. n. 24382-A del 23 luglio 2021 del Presidente della Provincia di Macerata, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici della Provincia di Macerata e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n.1 alla presente Ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici della Provincia di Macerata compresi in un unico complesso immobiliare sito in Macerata, Piazza della Libertà n. 15, ma suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US) meglio individuate nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:

- 1) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo, CUP: F83C0000880001, soggetto a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915;
- 2) loggia dei Mercanti (US 2), soggetta a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915; 3) edificio del Provveditorato (US 4), soggetto a vincolo storico artistico *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, CUP: F81B21005390001;
- 4) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001;

b) gli interventi relativi agli immobili di cui alla lett. a) risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

- tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;
- importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;
- necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;
- valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;
- valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il

relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;

- progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;
- necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adequamento sismico delle diverse US;
- intenzione della Provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consentirebbe di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;
- elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonché interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero;

c) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in gran parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto della Provincia di Macerata;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati della Provincia di Macerata e meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura risulta inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessivamente pari a € 11.788.741,37, poi rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in € 13.336.000,00, così che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato per

€ 1.547.258,63;

Considerato che per i restanti interventi si rende altresì necessario stanziare i seguenti importi, stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub Commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza:

- Questura, per un importo presuntivo stimato in € 3.817.000,00;
- Provveditorato, per un importo presuntivo stimato in € 2.520.000,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 19.673.000,00, di cui euro € 11.788.741,37 trovano copertura nelle somme stanziare per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro € 7.884.258,63 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che la Provincia di Macerata ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, dotata di adeguato organico tecnico e di esperienza in interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere alla Provincia di Macerata la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale

provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle

offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 possano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali, che sia possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee, iscrivendo le stesse nel Quadro Tecnico Economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorra specificarne la disciplina;

Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi;

Ritenuto altresì necessario, in considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi relativi agli edifici del Provveditorato e della Questura, consentire l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1 (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici della Provincia di Macerata, siti in Macerata e compresi nel complesso immobiliare di Piazza della Libertà n. 15, suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US), meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo e Loggia dei Mercanti (US 2), CUP: F83C20000880001, inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessiva pari a € 11.788.741,37, rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in € 16.445.038,15¹, che rende necessaria l'integrazione del contributo stimato per € 1.547.258,63;

b) edificio del Provveditorato (US 4), CUP: F81B21005390001, per un importo presuntivo stimato in € 2.520.000,00;

c) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001, per un importo presuntivo stimato in € 3.817.000,00;

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lett. b) e c) sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub Commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con la Provincia di Macerata:

a) tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;

b) importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;

c) necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;

d) valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;

¹ Parole sostituite dall'art. 8 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 4/7/2025.

- e) valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;
- f) progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;
- g) necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adequamento sismico delle diverse US;
- h) intenzione della Provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consente di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;
- i) elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonché interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, la Provincia di Macerata è individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia di Macerata è considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
- b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo

posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.
7. In deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),

fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro Tecnico Economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori.
14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
15. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, è consentito derogare all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.
16. In considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1, è consentita l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento di cui alla lett. a) del medesimo comma.
17. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 7 (Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi

previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76/2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. La Provincia di Macerata, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese imprevedute".

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. ² *Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.*

1. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza la Provincia di Macerata all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

² Comma sostituito dall'art. 8 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 4/7/2025.

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta della Provincia di Macerata.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini

Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 24 del 13/8/2021
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 126/2025)

**Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.**

ORDINANZA SPECIALE 13 agosto 2021, n. 24

“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.

(GU n.60 del 12-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 4 luglio 2025 n. 126

Modifiche e incrementi all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all’Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all’Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all’Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all’ Ordinanza Speciale n.12 del 15 luglio 2021.

(GU n. ___ del __-__-202_)

INDICE

Art. 1 (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza).....	12
Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)	13
Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)	14
Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi).....	14
Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative).....	15
Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale)	17
Art. 7 (Collegio consultivo tecnico).....	18
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)	19
Art. 9 (Dichiarazione d’urgenza ed efficacia).....	20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata”.**
(GU n.60 del 12-3-2022)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.9;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114*”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto

della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione*”

dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i*

lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;*
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

Viste:

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle*

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista l'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota prot. n. 24382-A del 23 luglio 2021 del Presidente della Provincia di Macerata, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici della Provincia di Macerata e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n.1 alla presente Ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici della Provincia di Macerata compresi in un unico complesso immobiliare sito in Macerata, Piazza della Libertà n. 15, ma suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US) meglio individuate nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:

- 1) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo, CUP: F83C0000880001, soggetto a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915;
- 2) loggia dei Mercanti (US 2), soggetta a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915; 3) edificio del Provveditorato (US 4), soggetto a vincolo storico artistico *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, CUP: F81B21005390001;
- 4) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001;

b) gli interventi relativi agli immobili di cui alla lett. a) risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

- tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;
- importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;
- necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;
- valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;
- valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il

relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;

- progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;
- necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adequamento sismico delle diverse US;
- intenzione della Provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consentirebbe di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;
- elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonché interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero;

c) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in gran parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto della Provincia di Macerata;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati della Provincia di Macerata e meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura risulta inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessivamente pari a € 11.788.741,37, poi rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in € 13.336.000,00, così che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato per

€ 1.547.258,63;

Considerato che per i restanti interventi si rende altresì necessario stanziare i seguenti importi, stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub Commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza:

- Questura, per un importo presuntivo stimato in € 3.817.000,00;
- Provveditorato, per un importo presuntivo stimato in € 2.520.000,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 19.673.000,00, di cui euro € 11.788.741,37 trovano copertura nelle somme stanziare per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro € 7.884.258,63 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che la Provincia di Macerata ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, dotata di adeguato organico tecnico e di esperienza in interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere alla Provincia di Macerata la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale

provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle

offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 possano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali, che sia possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee, iscrivendo le stesse nel Quadro Tecnico Economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorra specificarne la disciplina;

Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi;

Ritenuto altresì necessario, in considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi relativi agli edifici del Provveditorato e della Questura, consentire l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1 (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici della Provincia di Macerata, siti in Macerata e compresi nel complesso immobiliare di Piazza della Libertà n. 15, suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US), meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo e Loggia dei Mercanti (US 2), CUP: F83C20000880001, inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessiva pari a € 11.788.741,37, rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in € 16.445.038,15¹, che rende necessaria l'integrazione del contributo stimato per € 1.547.258,63;

b) edificio del Provveditorato (US 4), CUP: F81B21005390001, per un importo presuntivo stimato in € 2.520.000,00;

c) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001, per un importo presuntivo stimato in € 3.817.000,00;

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lett. b) e c) sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub Commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con la Provincia di Macerata:

a) tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;

b) importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;

c) necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;

d) valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;

¹ Parole sostituite dall'art. 8 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 4/7/2025.

- e) valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;
- f) progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;
- g) necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adequamento sismico delle diverse US;
- h) intenzione della Provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consente di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;
- i) elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonché interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, la Provincia di Macerata è individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia di Macerata è considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
- b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo

posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.
7. In deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),

fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro Tecnico Economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori.
14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
15. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, è consentito derogare all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.
16. In considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1, è consentita l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento di cui alla lett. a) del medesimo comma.
17. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 7 (Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi

previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76/2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. La Provincia di Macerata, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese imprevedute".

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. *² Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.*

1. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza la Provincia di Macerata all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

² Comma sostituito dall'art. 8 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 4/7/2025.

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta della Provincia di Macerata.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE PROVINCIA DI MACERATA *Agosto 2021*



Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE PROVINCIA DI MACERATA (MC)

Agosto 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. INTERVENTO DELL'ORDINANZA SPECIALE	2
3. I PRESUPPOSTI	21
4. LA DISAMINA DELLE OPERE	25
5. I COSTI DI INTERVENTO	27
6. PROPOSTA DI DEROGHE	29
7. CONFORMITÀ DI SPESA	30
8. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE	32
9. CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE	34
10. GESTIONE DEI RISCHI	36



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

1. PREMESSA

La relazione ha lo scopo di valutare le opere dell'O.S., ordinanza speciale, al fine di evidenziare lo stato dell'arte delle procedure, le criticità ed urgenze, i fabbisogni finanziari, le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i tempi delle varie fasi di cui si compone il processo.

La relazione individua le interrelazioni funzionali degli interventi proposti, che collimano in un approccio unitario, delinea il cronoprogramma, tracciando la durata temporale delle fasi cruciali, sintetizza le modalità acceleratorie di selezione degli operatori economici coinvolti, disamina la priorità delle opere e valuta la stima complessiva dei costi degli interventi, congiuntamente con l'USR Marche.

L'O.S. tratterà il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie.

2. INTERVENTO DELL'ORDINANZA SPECIALE

L'amministrazione provinciale di Macerata ha richiesto l'attivazione dei poteri in deroga e l'adozione di O.S. per la realizzazione di tre interventi riguardanti il compendio di via Piazza della Libertà 15 a Macerata individuato nel riquadro rosso nell'ortofoto di seguito riportata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Inquadrimento planimetrico degli interventi rispetto al centro storico di Macerata


L'intero compendio, da un punto di vista compositivo e funzionale, viene considerato come un complesso unitario, dal punto di vista strutturale i diversi processi evolutivi intercorsi nel tempo conducono all'individuazione di n. 5 unità strutturali (US), che l'ortofoto successiva mette in evidenza assegnando anche le funzioni ivi svolte al momento del sisma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Schema funzionale: US1 (contorno BLU) “Prefettura – edificio principale”, US2 (contorno ARANCIO) “Loggia dei mercanti”, US3 (contorno GIALLO) “Prefettura – edificio aggiunto”, US4 (contorno ROSSO) “Provveditorato”, US5 (contorno VERDE) “Questura”,

1 - Prefettura (US 1-2-3)

L’edificio della Prefettura anche denominato Palazzo del Governo è costituito dalle tre unità strutturali US1, US2 e US3.

Il Palazzo del Governo è l’esito dell’unione di due edifici eretti sul finire del XIII secolo: il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Podestà. Il primo che coincide con la porzione a destra del portale d’ingresso è attribuito a Mastro Bartolomeo di Bonfiglio da Forlì e venne realizzato non oltre il 1286, come documenta una lapide in prossimità degli archi duecenteschi tamponati, posti a destra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

del portale d'ingresso. Le tracce degli archi suggeriscono la presenza di un loggiato dove presumibilmente i cittadini attendevano le risoluzioni prese in occasione dei consigli comunali. Ai livelli superiori erano situate l'abitazione dei priori e degli ufficiali e la sala del consiglio, mentre in posizione intermedia era collocata la loggia delle pubblicazioni o dei bandi, utilizzata dai magistrati del Comune, per notificare al popolo i decreti dell'assemblea generale, prestare attenzione alle varie istanze, chiamare in giudizio e pubblicare le condanne. Una torre, dotata di campana, era parte integrante del palazzo e svolgeva la funzione, da un lato di avvistamento e segnalazione dei nemici, dall'altro di richiamo della popolazione anche per comunicare le adunanze del consiglio. La realizzazione del secondo palazzo, coincidente con la porzione a sinistra del portale d'ingresso e realizzato nello stesso periodo da Bartolomeo di Bonfiglio da Forlì con l'aiuto di Bartolomeo da Buonguadagno, è collocata temporalmente negli stessi anni, essendo nota la stipula del contratto per la costruzione, datato 13 aprile 1288. I due edifici, contigui ma fisicamente distinti, per lungo tempo costituirono il centro della vita politica e amministrativa del Comune di Macerata, anche quando la città fu definitivamente sottomessa al potere papale diventando sede della Curia Provinciale (1445). In un primo momento essi accolsero, oltre alla autorità comunale, i Governatori della Marca e i Cardinali Legati i quali, alla fine del XV secolo, estromisero l'amministrazione comunale e procedettero all'unificazione dei due edifici. Per la sistemazione sembra sia stata chiesta una consulenza all'architetto fiorentino Giuliano da Maiano, impegnato in quegli anni nella direzione dei lavori della Santa Casa di Loreto. In realtà, la riformulazione dell'edificio è successiva ad un incendio divampato nel 1542. È in quell'occasione che, superate le precedenti resistenze del Comune, il palazzo fu ceduto in uso ai Legati pontifici. I lavori, voluti dal cardinale Giovanni Battista Orsini e iniziati nel 1543, furono affidati a Bartolomeo di Giacomo, il cui nome è inciso sull'architrave di una finestra alla quota del primo piano. I lavori proseguirono per volontà del cardinale Alessandro Farnese (poi Papa Paolo III) e si conclusero grazie al cardinale Sigismondo Gonzaga, con l'ultimazione del portale, la sistemazione del piano nobile e dell'ultimo piano. Il suo nome è riportato nell'incisione che corre lungo il marcapiano della facciata del palazzo divenuto, di fatto, Palazzo Apostolico. Negli anni seguirono ulteriori programmi di ampliamento e abbellimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

con profusione di decori ed elementi di arredo, tutti riconducibili all'avvicinarsi di Legati pontifici. L'acme viene raggiunto negli anni della reggenza (1580-1581) del cardinale Alessandro Sforza che, con il suo seguito di amministratori e cortigiani, promosse ulteriori opere di ampliamento, sistemazione e abbellimento. In particolare il cardinale, volendo esaltare l'importanza del palazzo, oltre a modifiche interne, diede inizio ai lavori di trasformazione della piazza a cui attribuire un ruolo di maggiore rappresentatività. Nel corso del Settecento il palazzo venne sottoposto ad ulteriori interventi, da un lato per rendere più razionale la distribuzione interna degli ambienti residenziali, amministrativi (come ad esempio quelli destinati alla cancelleria civile e criminale) e di rappresentanza, dall'altro per esaltare l'immagine dell'intero complesso di cui veniva elogiato l'aspetto sontuoso, l'eleganza del partito architettonico, la ricercatezza della facciata ancora più preziosa per l'apposizione dei simboli araldici di Papi, Cardinali, Legati e Presidi della Marca. Sul finire del Settecento, con l'invasione delle truppe francesi, furono danneggiati palazzi, chiese e conventi. A Macerata, come in altre città dello Stato Pontificio, furono mutilati gli esterni dei palazzi nobiliari con la distruzione di stemmi e insegne gentilizie, come gli interni. E a questa sorte non si sottrasse il Palazzo Apostolico.

Nel corso dell'Ottocento il complesso architettonico subì una radicale trasformazione. Un iniziale intervento intrapreso nei primi anni del secolo e motivato da ragioni strutturali comportò la demolizione di un piano con l'eliminazione del cornicione di coronamento e delle cimase che decoravano le finestre del piano nobile reso più stabile con la posa in opera di catene in ferro. A seguito della conversione in sede della Regia Prefettura avvenuta nel 1860, il palazzo fu oggetto di un ulteriore consolidamento realizzato alla fine del secolo, per opera dell'Amministrazione Provinciale a cui passò il possesso (1881).

Nel Novecento l'edificio, divenuto sede della Prefettura e della Questura e, per un periodo, del Provveditorato agli Studi, fu sottoposto a continui adattamenti e modifiche, all'interno per rispondere ad esigenze funzionali e logistiche, come pure all'esterno, in facciata. Durante il secondo conflitto mondiale, il Palazzo nonostante fosse stato indicato, insieme al Palazzo Conventati (sede allora del distretto militare), obiettivo militare dalle forze anglo-americane, uscì indenne dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

bombardamento del 3 aprile e continuò a conservare la sua funzione di polo burocratico e amministrativo. Allo stato attuale il palazzo reca significativi segni delle stratificazioni storiche, fra cui le due arcate ogivali in facciata, la più elevata delle quali è riconducibile alla cosiddetta "Loggia dei Bandi", il raffinato portale cinquecentesco, i numerosi stemmi ed iscrizioni che fanno mostra di sé ai visitatori che attraversano la piazza. Superato l'androne, che è l'elemento di congiunzione fra le due ali del complesso architettonico, coincidenti con i due precedenti palazzi, dei Priori e del Podestà, è possibile accedere da un lato agli uffici della Questura che occupano il primo piano dell'ala destra dell'edificio, dall'altro, attraverso una scala monumentale, alla sede della Prefettura, i cui uffici occupano la porzione del primo piano al di sopra del portale d'ingresso. Di rilevante interesse è l'appartamento di rappresentanza con particolare riguardo al magnifico Salone, noto come Salone delle Armi, ora utilizzato in occasione di eventi speciali, particolarmente apprezzato per gli arredi, le decorazioni, gli stemmi dei Legati, Vicedelegati e Governatori che amministrarono la Marca. Dal salone, attraverso un'infilata di ambienti, la Sala Verde o del Biliardo fino alla Sala Rossa o della biblioteca è possibile raggiungere il Salottino Bianco o della Musica che si affaccia sulla Loggia dei Mercanti da cui è possibile godere della straordinaria vista dall'alto della piazza della Libertà.

La struttura portante è in muratura con orizzontamenti in legno o in putrelle di ferro e voltine in laterizio. Presenta un vincolo della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici notificato il 9/04/1915 come da scheda di vincolo scaricata dal sistema vincoliInRete.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Sistema VincoliInRete:



ID	84475
Codice regione (NCTR)	11
Numero catalogo generale (NCTN)	00046960
Suffisso numero catalogo generale	
Livello (RVEL)	
Denominazione	Palazzo della Prefettura
Tipo scheda	Architettura
Tipo bene	palazzo
Condizione Giuridica	
Destinazione d'uso	negozio
Interesse Culturale	Di interesse culturale dichiarato
Gerarchia	individuo
Fonte	
Regione	Marche
Provincia	Macerata
Comune	Macerata
Località	
Toponimo	
Indirizzo	Piazza della Libertà 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15(P)/ 16
Denominazione ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche
Secolo Da	XV
Secolo A	XVI
Frazione secolo Da	ultimo quarto
Frazione secolo A	ultimo quarto
Anno Da	
Anno A	
Presente in SigecWeb	SI
Presente in Carta del rischio	SI (122724)
Presente in Beni tutelati	NO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Proveniente da VirApp	NO
-----------------------	----

Dati Catastali

Tipo Catasto	U
Cod. Catastale Comune	E783
Sezione	
Foglio	67
Particella	217
Subalterno	
Note	

altri.

Atti Amministrativi

Decreto	L. 364/1909 art. 2
Data vincolo	09/04/1915
Riferimento normativo	
Tipo provvedimento	
Tipo altro provvedimento	
Num. trascriz. Conservatoria	
Data trascriz. Conservatoria	



Veduta d'insieme del Palazzo della Prefettura e della Piazza della Libertà



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

2- Loggia dei Mercanti (US 2)

La Loggia dei Mercanti, coincidente con la US2, è così denominata in quanto luogo deputato all'esposizione e contrattazione delle merci, fu realizzata tra il 1503 e il 1505 su iniziativa del cardinale legato Alessandro Farnese dai mastri muratori, forse anche progettisti, Cassiano da Fabriano e Matteo Sabatini. Si narra sia stata realizzata con materiali di recupero provenienti dal Palazzo del cardinale Anton Giacomo Venieri di Recanati, progettato da Giuliano da Maiano nel 1477, rimasto incompiuto alla morte del cardinale. Questa circostanza ha indotto alcuni storiografi a ritenere, pur non avendo prove, che Giuliano da Maiano sia stato coinvolto come progettista nella realizzazione della Loggia. La prima sostanziale modifica risale al 1641 quando il Governatore della Marca, Emilio Bonaventura Altieri, il futuro papa Clemente X, volendo ricavare al primo livello della loggia un ambiente ad uso personale accessibile dal Palazzo Apostolico (l'attuale Palazzo del Governo), ordinò il tamponamento degli archi e l'apertura di ampie finestre rettangolari. Nel 1905, in occasione dell'Esposizione Regionale Marchigiana, fu decisa la restituzione in pristino della Loggia con la riapertura delle arcate, affidata all'ingegnere Ugo Cantalamessa, con la supervisione dell'architetto Gaetano Koch coadiuvato dagli architetti Mariani e Perozzi. Risale al medesimo anno la rimozione dello stemma d'angolo trasferito sul prospetto posteriore del Palazzo del Governo. Negli anni '60 del XX secolo la Loggia fu sottoposta ad un'ulteriore modifica quando, per realizzare l'area retrostante la galleria del commercio con fronte arretrato rispetto al precedente allineamento, furono demoliti vecchi edifici addossati al lato Ovest della stessa Loggia e aperto un varco al pian terreno per realizzare un collegamento con il Corso Matteotti. Risalgono al 1997 lavori di restauro, su progetto dell'ufficio tecnico della Provincia, consistiti nel consolidamento della copertura e del cornicione ligneo e nella pulitura degli elementi lapidei. La Loggia, situata a Nord-Ovest della piazza della Libertà e posta ad angolo retto rispetto al Palazzo del Governo, allo stato attuale è caratterizzata sui due lati contigui aperti sullo spazio pubblico da un doppio registro di archi a tutto sesto ad uguale interasse. Un alto fregio con un'iscrizione dedicatoria, che ricorda il cardinale legato Alessandro Farnese e su cui s'impone il loggiato superiore, corre sui due lati della Loggia proseguendo sull'intera facciata del Palazzo del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Governo. Gli archi in muratura di mattoni, in numero di tre sul lato maggiore e in numero di due sul lato corto insistono su esili colonne lapidee con capitelli compositi, ad eccezione della soluzione d'angolo affidata a semicolonne addossate ad un pilastro ad "L" e delle due estremità risolte con semicolonne addossate alla parete. La Loggia, coperta da volte a vela al pianterreno e da una struttura lignea al primo livello, è conclusa da un tetto a padiglione con falde aggettanti, impostato su un'elegante cornice lapidea di coronamento.

La struttura è in muratura con orizzontamenti in legno. Presenta un vincolo della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici notificato il 9/04/1915 come da scheda di vincolo scaricata dal sistema VincoliInRete.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Sistema VincoliInRete:



ID	84478
Codice regione (NCTR)	11
Numero catalogo generale (NCTN)	00046959
Suffisso numero catalogo generale	
Livello (RVEL)	
Denominazione	Loggia dei Mercanti
Tipo scheda	Architettura
Tipo bene	loggia
Condizione Giuridica	
Destinazione d'uso	
Interesse Culturale	Di interesse culturale non verificato
Gerarchia	individuo
Fonte	
Regione	Marche
Provincia	Macerata
Comune	Macerata
Località	
Toponimo	
Indirizzo	Piazza della Libertà 6/ 7
Denominazione ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche
Secolo Da	XVI
Secolo A	XVI
Frazione secolo Da	inizio
Frazione secolo A	inizio
Anno Da	
Anno A	
Presente in SigecWeb	SI
Presente in Carta del rischio	SI (162070)
Presente in Beni tutelati	NO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Veduta della Loggia dei Mercanti da Piazza della Libertà

3- Questura (US5)

L'edificio, che coincide con la US5, è stato costruito dal 1960, dopo la demolizione di un antico palazzo a due piani che ospitava gli "...uffici di Prefettura, alloggio del Sig. Prefetto, botteghe e magazzini", e presumibilmente completata nel 1962-63 su un lotto di proprietà della Provincia di circa 470 mq. È parte integrante del complesso architettonico a forma di U, richiamato in premessa, in cui il palazzo della Questura coincide con la manica EST. Il manufatto pur facendo parte del complesso è privo di qualità architettoniche o artistiche.

L'edificio, secondo quanto riportato dai tecnici della Provincia, presenta una struttura mista muratura/c.c.a. con solai di tipo SAP a spessore variabile; Non sono presenti vincoli di natura alcuna.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Viste del palazzo della Questura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

4 - Provveditorato (US4)

L'edificio del provveditorato, US4, è stato realizzato nel periodo 1920-1923 come ampliamento sul fronte nord del palazzo della Prefettura. Il palazzo si estende ad "L" dal Palazzo Prefettizio fino alla Via Armaroli conservando un cortile tra lo stesso ed il Palazzo Lauri con il quale è in adiacenza sul lato corto. Si sviluppa in alzato su cinque livelli compreso il piano terra ed è servito da due scale all'estremità con uno spazio di distribuzione centrale degli uffici posti ai due lati; la struttura portante è in muratura con orizzontamenti in putrelle di ferro e voltine.

L'edificio è oggetto di tutela c.d. de jure, cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse alla tutela stessa, di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Vista del Provveditorato nel fronte lato corte interna e fronte strada

Nell'allegato 1, prodotto dall'Ufficio Tecnico della Provincia, sono indicati gli schemi funzionali in pianta delle attività ospitate e relative ai seguenti usi: depositi provincia, negozi, questura, provveditorato, prefettura.

In formato tabellare sono descritte le US, le rispondenti funzioni ospitate con le corrispondenti superfici, arrotondate per difetto o per eccesso di cinque metri quadri:

PIANI	FUNZIONE OSPITATA	CONSISTENZA	
US1			
piano seminterrato	provincia inutilizzato	240	mq
piano terra	prefettura	240	mq
piano terra	questura	250	mq
piano terra	privati	200	mq



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

piano terra	provincia negozi	500	mq
piano ammezzato	questura	350	mq
piano primo	prefettura	1190	mq
piano secondo	prefettura	1060	mq
piano terzo	provveditorato	330	mq
piano terzo	questura	320	mq
sottotetto	prefettura	305	mq
copertura		1140	mq
TOTALE		4985	mq
US2			
loggia dei mercanti		100	mq
US3			
piano interrato	provincia	350	mq
piano terra	provincia negozi	350	mq
piano ammezzato	questura	350	mq
piano primo	prefettura	350	mq
piano secondo	prefettura	350	mq
copertura		360	mq
TOTALE		1750	mq
US4			
piano terra	provveditorato	220	mq
piano terra	provincia	270	mq
piano primo	provveditorato	220	mq
piano primo	prefettura	230	mq
piano secondo	provveditorato	120	mq
piano secondo	prefettura	330	mq
piano terzo	provveditorato	580	mq
piano quarto	provveditorato	580	mq
copertura		600	mq
TOTALE		2550	mq
US5			
piano terra	questura	455	mq
piano primo	questura	455	mq



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

piano secondo	questura	455	mq
piano terzo	questura	370	mq
TOTALE		1735	mq

L'intervento di recupero, che mantiene inalterata la funzione degli edifici, sarà organizzato tramite tre autonome procedure di progettazione e di esecuzione lavori, al fine di semplificare ed accelerare il più possibile il ripristino degli edifici. La logica dell'approccio, condivisa con la Provincia, l'USR Marche, gli utenti e la struttura del Sub Commissario, discende da tipologie di interventi e tipologie di edifici molto differenti: il palazzo del Governatore ha un pregio artistico e architettonico che necessita di una non comune sensibilità progettuale nel campo del restauro e del miglioramento statico e sismico di strutture affrescate, cassettonate e con numerosissimi fregi ed elementi di decorazione, la questura non ha valore architettonico e l'adeguamento sismico potrebbe essere conseguito anche con un intervento di demolizione e ricostruzione, il provveditorato riecheggia l'architettura del primo Novecento ma non presenta elementi decorativi particolari oltre a conservare la struttura originaria di facile lettura e comprensione.

I tre stralci funzionali, per le ragioni e vincoli descritti di seguito, sono così organizzati:

STRALCIO	DENOMINAZIONE	UNITA' STRUTTURALI INTERESSATE
1	LAVORI PROVVEDITORATO	US4 (contorno ROSSO) "Provveditorato"
2	LAVORI PREFETTURA	US1 (contorno BLU) "Prefettura – edificio principale" US2 (contorno ARANCIO) "Loggia dei mercanti" US3 (contorno GIALLO) "Prefettura – edificio aggiunto"
3	LAVORI QUESTURA	US5 (contorno VERDE) "Questura"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

3. I PRESUPPOSTI

La programmazione degli interventi nell'O.S. richiede una verifica delle “opere urgenti e di particolare criticità” per indirizzare gli interventi su un percorso semplificato e accelerato grazie anche a deroghe calzate sulle fattispecie in esame.

Lo stato di urgenza riscontrabile nei casi in esame è oggettivo e dipende dal tempo trascorso dal momento del venir meno della disponibilità di cose e servizi a causa degli eventi sismici, un'attività è tanto più urgente quanto più si è superato il termine atteso per il ritorno dello stato di normalità. La ricostruzione del compendio ha superato ogni ragionevole soglia di urgenza anche a causa della tardiva ammissione a finanziamento delle opere, occorsa solo per la Prefettura con l'Ordinanza 109 del 21/11/2020.

La criticità o importanza è invece un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di contesto; il grado di criticità si basa su criteri e aspetti motivazionali da predeterminare grazie all'ausilio di specifici parametri a cui vengono attribuiti dei pesi.

Le principali criticità che riguardano il caso in esame concernono:

- Rappresentatività: il complesso edilizio assolve a diverse funzioni pubbliche di notevole rilevanza perchè sede di servizi essenziali di pubblica utilità per la città e per il capoluogo di provincia. L'edificio della Prefettura, d'altro canto, riveste un considerevole valore simbolico ed identitario per la comunità maceratese.
- Importanza strategica delle funzioni ospitate: gli edifici ospitano funzioni strategiche sia in termini di protezione civile che delle NTC 2018.
- Necessità di ripristino funzionale: la funzionalità è ad oggi inibita per molte aree del palazzo della Prefettura.
- Rischio di crolli su spazi pubblici: l'edificio della Prefettura, il più danneggiato, presenta interassi tra i solai importanti e, nel caso dovessero risultare dalla diagnosi strutturali collegamenti inefficaci con i solai, soprattutto per il grande volume del Salone delle Armi, la conseguente vulnerabilità potrebbe costituire un rischio per il ribaltamento delle porzioni di facciata in caso di eventi sismici severi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

- Valore culturale e artistico: il valore culturale e architettonico riconosciuto al Palazzo della Prefettura deve essere tutelato nei modi previsti dalla Costituzione.

Dal punto di vista del danneggiamento, i tre edifici, dopo gli eventi sismici, sono risultati parzialmente e/o temporaneamente inagibili sulla base delle schede AeDES, e rese utilizzabili a seguito di interventi di immediata esecuzione che hanno riguardato alcune porzioni limitate degli edifici che ospitano gli uffici della Questura, così come alcune opere di puntellamento nel piano ammezzato del Palazzo del Governo.

In particolare le schede Aedes riportano l'inagibilità di una porzione del piano primo e di una del piano secondo, quello nobile, del Palazzo della Prefettura, così come per il sottotetto e i depositi della Questura. L'allegato 2, predisposto dall'Ufficio Tecnico della Provincia, schematizza le porzioni rimaste inagibili dopo gli interventi di messa in sicurezza effettuati nel 2017.


Per una esaustiva comprensione si riportano alcune foto dei principali danni al Palazzo della Prefettura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Alcuni danni agli archi e alle volte nell'edificio del Palazzo del Governo





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Alcuni danni alla controparete affrescata del salone delle armi. La controparete, di oltre 4 metri di altezza, presenta una struttura in muratura di “coltello” di piastrelle in cotto: una vulnerabilità fortissima.

4. LA DISAMINA DELLE OPERE

L'obiettivo principale è la suddivisione degli interventi in tre parti secondo una sequenza temporale che consenta il rapido ripristino con miglioramento sismico locale dell'edificio del Provveditorato tale da ospitare le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che non possono essere svolti se non trasferendo i tutti i beni mobili in essi contenuti e di conseguenza tutte le funzioni in essi ospitate. Secondo quanto riportato dal personale della Provincia di Macerata gli uffici del Provveditorato, così come gli archivi, possono essere delocalizzati durante il periodo complessivo degli interventi dell'O.S. così da garantire l'ospitalità per le altre due funzioni, prefettura e questura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Le tre sub procedure sono finalizzate a realizzare in parallelo i lavori dei due palazzi della Questura e della Prefettura, grazie al generoso piazzale del retro che mitiga le interferenze tra il canonico uso degli spazi del Provveditorato e i due distinti cantieri, nonché tra questi ultimi.

La tabella che segue evidenzia le caratteristiche che incidono maggiormente sulla pianificazione degli interventi su più fasi.

	EDIFICIO STRATEGICO	BENE CULTURALE	ELEVATO LIVELLO DANNO	POSSIBILE TRASFERIMENTO TEMPORANEO
1 - PREFETTURA	SI	SI	SI	SI
2 - QUESTURA	SI	NO	NO	SI
3 - PROVVEDITORATO	NO	SI	NO	SI

Nella pianificazione degli interventi si deve tener conto che l'edificio più importante per dimensioni, funzione strategica ospitata e aspetti storico/artistici è senza dubbio quello della Prefettura.

L'art. 7 del DL 189/2016 prevede che la ricostruzione degli edifici danneggiati sia finalizzata a:

(...) "b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili ((«di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza)) del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.(...)"

L'obiettivo di sicurezza sismica è diversificato per i tre stralci e viene di seguito riassunto:

1 - PREFETTURA	Massimo livello di sicurezza nel rispetto della conservazione del bene
2 - QUESTURA	Necessità di adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018
3 - PROVVEDITORATO	Riparazione danni con miglioramento sismico locale

Il progetto e l'esecuzione degli interventi del Provveditorato è senza dubbio il più celere e consente di rendere agibili ampi spazi per ospitare la diaspora delle funzioni degli altri due utenti.

In ogni caso si prevede di far procedere le attività di progettazione dei tre stralci parallelamente in modo da accelerare la fase di approvazione in conferenza dei servizi speciale.

Gli spazi del Provveditorato si rendono disponibili per ospitare chi delle due funzioni tra questura e prefettura inizierà prima i lavori, fermo restando che, in caso di insufficienza di spazi per la risoluzione della logistica relativa al trasferimento delle funzioni, la Provincia di Macerata procederà a trovare ulteriori spazi in edifici disponibili.

Ad oggi risulta finanziato l'intervento di recupero della prefettura per cui l'O.S. finanzia anche gli altri due grazie ad una stima di massima degli importi.

L'intervento di ripristino del Provveditorato è assolutamente propedeutico alla realizzazione degli altri due per cui si prevede l'affidamento diretto per l'assegnazione dei servizi tecnici e dei lavori di realizzazione.

5. I COSTI DI INTERVENTO

Ai fini dell'ammissione a finanziamento viene definito, sulla base delle consistenze e dei danni rilevati anche in relazione alla tipologia di intervento da attuare, l'applicazione dei seguenti costi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

parametrici di quadro economico condivisi con la Provincia di Macerata, l'USR delle Marche e la struttura del Sub Commissario.

STRALCIO	DENOMINAZIONE	EURO/MQ STIMA PARAMETRICA PER IL QUADRO ECONOMICO
1	PROVVEDITORATO (US4)	800,00
2	PREFETTURA (US1 - US2 - US3)	1.600,00
3	QUESTURA (US5)	2.200,00

La stima del costo parametrico ipotizzato per la questura è cautelativo prevedendo un intervento di adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018, tenendo conto dell'eventuale sostituzione edilizia, ovvero di un intervento di demolizione e ricostruzione.

Si riporta il quadro di spesa omnicomprensivo per l'attuazione degli interventi:

STRALCIO	DENOMINAZIONE	STIMA OMNICOMPRESIVA EURO
1	PROVVEDITORATO (US4)	2.520.000,00
2	PREFETTURA (US1 - US2 - US3)	13.336.000,00
3	QUESTURA (US5)	3.817.000,00
TOTALE		19.673.000,00

6. PROPOSTA DI DEROGHE

Ai fini del raggiungimento degli interessi pubblici richiamati, preso atto che l'aspetto prevalente da valorizzare è la compressione temporale del ciclo della commessa pubblica così da sopperire alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

gravi urgenze e criticità riscontrate e raggiungere il più rapido ritorno alla normalità, vengono proposte le seguenti deroghe che qui si riportano in modo succinto e raggruppate per fase:

FASE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

- previsione dell'ausilio di soggetti esterni all'amministrazione per attività specialistica progettuale e di supporto al rup;
- affidamento diretto servizi tecnici sotto soglia;
- promozione conferenza servizi speciale;
- possibilità di affidamento dei lavori su progetto non esecutivo;
- le norme tecniche come linee guida non cogenti;
- ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, deroga all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.

FASE DI AFFIDAMENTO E SELEZIONE

- modalità di gare semplificate con affidamenti diretti per tutti i servizi, forniture e lavori del provveditorato;
- modalità di gare accelerate su base di inversione procedimentale anche su negoziate;
- possibilità di impiego di gare solo su base prezzo, evitando valutazioni di offerte qualitative con lavori lunghi e complessi;
- riduzione dei tempi di pubblicità di gara e contrattualizzazione;

ESECUZIONE LAVORO

- limitare la possibilità di sospensione dei lavori per l'inadempimento delle parti;
- consentire doppi turni di lavoro;
- impiego di una percentuale massima del 5% a valere sul quadro economico di intervento per spese di logistica (traslochi, modifiche impianti, affitto di spazi, trasporto a discarica di materiale, facchinaggio, altro).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

7. CONFORMITÀ DI SPESA

L'importo del contributo attualmente concesso all'interno dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.109 del 21/11/2021 risulta essere di €11.788.741,37 e destinato alla sola Prefettura nella conformazione delle US 1-2-3.

A seguito delle analisi condotte in tema di danno, strategicità, e pregio degli edifici e definizione congiunta dei costi parametrici plausibili e omogenei a condizioni analoghe viene redatto il seguente schema, in cui:

- nella prima colonna sono indicati gli interventi, con il relativo CUP;
- nella seconda è riportato l'importo indicato nell'Ordinanza 109 per il solo intervento finanziato;
- nella terza è riportato il fabbisogno finanziario per l'esecuzione dell'intervento validato dall'istruttoria condotta congiuntamente tra USR Marche, Provincia e Struttura del Sub Commissario;
- nella quarta colonna l'incremento finanziario rispetto l'Ordinanza 109.

INTERVENTO	IMPORTO ISCRITTO IN ORD 109	FABBISOGNO FINANZIARIO VALIDATO	INCREMENTO RISPETTO ALL'ORD. 109
LAVORI PREFETTURA (US1 - US2 - US3) CUP: F83C20000880001	€ 11.788.741,37	€ 13.336.000,00	€ 1.547.258,63
LAVORI QUESTURA (US5) CUP:F81B21005380001	NON INSERITA	€ 3.817.000,00	€ 3.817.000,00
LAVORI PROVVEDITORATO (US4) CUP:F81B21005390001	NON INSERITA	€ 2.520.000,00	€ 2.520.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

TOTALE	€ 11.788.741,37	€ 19.673.000,00	€ 7.884.258,63
--------	-----------------	-----------------	----------------

Giova richiamare che l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" costituisce il riferimento perché sostituisce e integra le precedenti ordinanze di programmazione delle opere pubbliche.

In ogni caso si rammenta che a stima ulteriormente più accurata sarà il frutto dell'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza speciale dei servizi come indicato nell'O.S e che la disciplina, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del DPR 207/2010, impone che *"la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo"*.

8. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO ATTUATORE

L'O.S. individua il soggetto attuatore idoneo a gestire il processo complesso di esecuzione dell'opera pubblica. A tal scopo la Provincia di Macerata ha prodotto notizie e documenti idonei a mettere in mostra la propria capacità a gestire con propri mezzi e personale dei progetti analoghi .

L'indagine effettuata si è perciò indirizzata a verificare l'esperienza pregressa nel settore, quantitativamente proporzionata al volume di appalti portati a termine, attinenza alle tematiche da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

trattare nella tipologia di appalti e dimensione, possesso delle risorse umane minime in ordine ai profili professionali ed esperienza specifica posseduta nel settore del management delle opere pubbliche, corretto svolgimento delle attività mediante la verifica di problematiche sintomatiche nello svolgimento dei compiti (incompiute, soccombenza al contenzioso, sanzioni, altro).

In particolare la Provincia ha fornito le seguenti indicazioni sul settore “Ricostruzione patrimonio edilizia scolastica” impegnato nell’attuazione di intervento :

- l’organico è costituito da un numero di 19 unità tecniche (10 unità a tempo determinato) di cui: 4 architetti, 2 geometri, 13 ingegneri.
- nell’ultimo triennio l’ufficio preposto ha effettuato un volume di appalti proporzionato a quello da svolgere;
- nell’ultimo triennio ha concluso interventi di analoga scala e tipologia;
- è stato segnalato un episodio irrilevante allo stato di definizione della controversia afferente un giudizio per una risoluzione contrattuale effettuata in danno ad un operatore economico inadempiente.

Dall’analisi svolta si può sostenere che la Provincia di Macerata possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore, in quanto la propria esperienza e le risorse a disposizione sono proporzionate in quantità e competenza allo svolgimento delle attività in questione.

Nella programmazione delle attività tecniche progettuali la Provincia tiene conto della necessità di avviare simultaneamente i progetti e a tal fine limita la propria attività di progettazione interna alle attività esplicabili nei tempi programmati.

Saranno inoltre evitati team progettuali promiscui, tra tecnici interni ed esterni all'amministrazione, al fine di evitare il naturale protrarsi dei tempi di espletamento derivante l'affiancamento di più organizzazioni estranee, oltre che la perdita di verticalità nell’allocazione delle responsabilità anche derivanti ritardi sul ciclo del progetto.

Si rileva che, per sopperire alle carenze riferite all’esperienza specifica del personale in merito alla dimensione e tipologia di interventi, venga prevista la possibilità di nomina di un soggetto di




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

supporto al RUP, di comprovata esperienza nel settore, esterno all'organico dell'amministrazione in modo da governare i processi di esecuzione degli interventi.



Resta facoltà del soggetto attuatore la definizione di apparati di supporto al RUP, come resta facoltativa l'istituzione del collegio consultivo tecnico, organo tecnico/legale composto da soggetti esterni all'amministrazione deputato a dirimere e prevenire il contenzioso in fase di esecuzione lavori.

L'O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;

9. CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi e identificati i metodi di controllo delle tempistiche, in funzione delle tipologie di appalto, del volume degli interventi, alla luce delle potenziali deroghe su esposte.

Si precisa in primo luogo che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

- con riferimento alla stima di svolgimento delle prestazioni tecniche viene preso in considerazione il dato statistico reperibile su analoghe attività affidate da parte di stazioni appaltanti qualificate ad operatori economici altrettanto qualificati e strutturati;
- per la determinazione della durata dei lavori viene considerato il valore della manodopera di ogni singolo intervento, facendo riferimento alle tabelle ministeriali, imponendo un numero di unità di personale, tra quelle disponibili all'operatore o reperibili mediante subappalti, congruo alla dimensione del cantiere.

La definizione del Numero di Giorni di Lavoro (NGL) necessari a ultimare la singola opera avviene quindi con la seguente formula:

$$NGL = \frac{Q}{p \cdot N} \cdot K$$

- Q = quantità da produrre
- p = produzione singola unità produttiva
- N = numero unità produttive impegnate
- K = coefficiente di contemporaneità

Di seguito la distinzioni in attività/fasi per l'attuazione dell'intervento, si sottolinea l'importanza di avviare simultaneamente le progettazioni per tutti i lavori da effettuarsi, pur restando differenziato l'avvio dei lavori in relazione all'interdipendenza dettata dalla logica.

FASE	AZIONE	DURATA ATTIVITÀ IN MESI																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PROGETTAZIONE PROVVEDITORATO	■	■																						
2	PROGETTAZIONE PREFETTURA	■	■	■	■	■	■	■																	
3	PROGETTAZIONE QUESTURA	■	■	■	■	■																			
4	LAVORI PROVVEDITORATO			■	■	■	■	■	■																
5	LAVORI QUESTURA					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
6	LAVORI PREFETTURA									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

I tempi di attraversamento tra le singole fasi sono assorbiti all'interno delle stesse, la scadenza delle singole fasi sarà presa in considerazione per l'attività di monitoraggio, verificando il raggiungimento delle *milestones* di ogni intervento.

La verifica del corretto andamento dei lavori nei tempi stabiliti, così come dei servizi tecnici, sarà svolta grazie ad opportune previsioni capitolari in sede di affidamento; il monitoraggio verrà effettuato a scadenze intermedie e qualora non fossero rispettate, l'affidatario sarà tenuto a recuperare il ritardo acquisito mediante l'incremento della forza lavoro o la previsione del terzo turno di lavoro; su ogni ritardo intermedio sarà corrisposta una penale e qualora il ritardo permanesse su tutte le fasi di verifica, al raggiungimento di un complessivo di penale da definirsi a cura del soggetto attuatore, si procederà alla risoluzione del contratto in danno.

Particolare cura verrà posta in sede di stipula del contratto affinché i fornitori di servizi e lavori dimostrino adeguata capacità a svolgere le prestazioni, considerando anche la sovrapposizione temporale di fasi non correlata tal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della necessaria forza lavoro.

Si prevede, ad esempio per i lavori, che le squadre dedicate ai presidi della sicurezza operino contemporaneamente a quelle dedicate alle demolizioni controllate, quelle dedicate all'approvvigionamento delle materie prime a quelle dedicate agli interventi specialistici sulle componenti strutturali così come sugli aspetti legati all'impiantistica e alle finiture.

Il progetto dovrà contemplare tutti gli oneri derivanti dall'uso di più macchine e operatori per incrementare le attività svolte in parallelo, quale ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di additivi acceleranti i processi chimici di sintesi di malte e conglomerati, l'uso di sistemi di prefabbricazione per gli elementi portanti verticali ed orizzontali, l'uso di tecnologie e soluzioni impiantistiche che minimizzano le demolizioni controllate in corso d'opera, un efficace piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavi, impiego di finiture a secco per minimizzare i tempi di posa, favorire un approvvigionamento di materie prime a corto raggio. Le soluzioni incideranno sul valore complessivo del computo metrico estimativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

10. GESTIONE DEI RISCHI

L'O.S. dispone in merito all'assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il RUP stila una relazione contenente l'analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità legate all'impatto economico, temporale e qualitativo e propone l'analisi delle alternative finalizzate alla loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce delle alternative.

Il RUP, con l'ausilio della struttura di supporto rappresentata nell'O.S., definisce il sistema digitale di catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di nomenclatura, revisione e archiviazione dei files.

L'obiettivo della struttura sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad una riunione settimanale della durata di un'ora anche in remoto con l'ausilio di strumenti informatici di utilizzo intuitivo, anche open source, all'individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo. Il RUP, in via ordinaria con cadenza mensile, relaziona al sub Commissario l'avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.

Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avrà il compito di coordinare e rendere esecutive.

Il rischio maggiore è senz'altro quello legato alla programmazione in parallelo delle attività istituzionali con impiego di spazi disponibili idonei a garantire la continuità delle attività e consentire al contempo la realizzazione dei lavori sugli edifici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

L'O.S. dispone l'organizzazione di una struttura di supporto al RUP, coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per l'espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all'approccio agile del RUP e della sua struttura di supporto.

Alla base dell'approccio *agile* ci sono i valori agili in cui gli individui e le interazioni sono prioritari rispetto ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono più importanti di una documentazione completa, la collaborazione con tutti gli *stakeholders* è decisiva rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al cambiamento è vincente rispetto a seguire i piani pedissequamente. Il RUP e la sua struttura di supporto dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:

- “tirare” da tutti gli stakeholders, tra cui enti, progettisti, imprese di costruzione, operatori dei sottoservizi, documenti e informazioni a passo costante e fin dalle battute iniziali;
- accogliere i cambiamenti anche in fase avanzata purchè sia funzionale al valore complessivo dell'opera, dei suoi fruitori e del Comune;
- promuovere l'utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli energetico-ambientali.

Roma, 02/08/2021

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

ALLEGATO 1

SCHEMI FUNZIONALI DELLE ATTIVITÀ OSPITATE

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it

LEGENDA A

AREE

USO PROVINCIA

NEGOZI

QUESTURA

PROVVEDITORATO

PREFETTURA

A

VIA LEOPOLDO ARMAROLI

PIANO S-1 (da Piazza della Libertà)

PIAZZA DELLA LIBERTÀ



LEGENDA **E**

AREE

-  USO PROVINCIA
-  NEGOZI
-  QUESTURA
-  PROVVEDITORATO
-  PREFETTURA

E

PIANO PRIMO DA VIA LEOPOLDO ARMAROLI

VIA LEOPOLDO ARMAROLI



LEGENDA

F

AREE



USO PROVINCIA



NEGOZI



QUESTURA




PROVEDITORATO



PREFETTURA

F

VIA LEOPOLDO ARMAROLI-



PIANO PRIMO (da Piazza della Libertà - Uffici Prefettura -)

PIAZZA DELLA LIBERTÀ



LEGENDA

AREE

-  USO PROVINCIA
-  NEGOZI
-  QUESTURA
-  PROVEDITORATO
-  PREFETTURA

C

C

VIA LEOPOLDO ARMAROLI-



LEGENDA

B

AREE



USO PROVINCIA



NEGOZI



QUESTURA



PROVEDITORATO



PREFETTURA

B

VIA LEOPOLDO ARMAROLI-



PIANO AMMEZZATO
PIAZZA DELLA LIBERTA'



LEGENDA



AREE



USO PROVINCIA



NEGOZI



QUESTURA




PROVEDITORATO



PREFETTURA



VIA LEOPOLDO ARMAROLI-



PIANO TERZO (da Piazza della Libertà -livello 5 da Via Armaroli)
PIAZZA DELLA LIBERTÀ



LEGENDA

D

AREE



USO PROVINCIA



NEGOZI



QUESTURA




PROVEDITORATO



PREFETTURA

D



PIANO QUARTO da via Leopoldo Armaroli
(Ambienti Proveditorato - ammezzato tra il 2 e il 3 da P. zza della Libertà)
PIAZZA DELLA LIBERTÀ



LEGENDA

H

AREE



USO PROVINCIA



NEGOZI



QUESTURA



PROVEDITORATO



PREFETTURA

H

VIA LEOPOLDO ARMAROLI-





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

ALLEGATO 2

SUPERFICI INAGIBILI

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



parti inagibili






parti inagibili



AREE



parti inagibili



AREE



parti inagibili





parti inagibili

